

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 20

a iniziativa del Consigliere Nobili

presentata in data 19 gennaio 2026

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRATICHE DI PREPARAZIONE
DEI CROSTACEI DECAPODI NELL'AMBITO DELLA SOMMINISTRAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI. DIVIETO DI BOLLITURA DI ARAGOSTE
E ALTRI CROSTACEI VIVI

CAPO I
Disposizioni generali**Art. 1**
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di commercio, pesca, acquacoltura, somministrazione di alimenti e organizzazione dei controlli amministrativi e veterinari, disciplina le modalità di preparazione dei crostacei decapodi vivi, al fine di assicurare pratiche coerenti con le conoscenze scientifiche e con criteri di riduzione delle sofferenze evitabili degli animali.

2. Questa legge introduce il divieto di bollitura di crostacei decapodi vivi quale modalità di preparazione non conforme a criteri evoluti di trattamento degli animali nell'ambito delle attività di ristorazione e commercializzazione.

3. La Regione favorisce l'adozione di pratiche e tecniche alternative nell'ambito della filiera alimentare e della somministrazione, valorizzando standard operativi più avanzati e rispettosi degli animali, in coerenza con la normativa statale e dell'Unione europea.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano su tutto il territorio della regione Marche con riferimento alle attività di pesca, commercializzazione, preparazione e somministrazione di alimenti soggette a disciplina e vigilanza pubblica.

2. Sono soggetti agli obblighi e ai divieti previsti da questa legge:

- a) gli operatori della pesca e dell'acquacoltura;
- b) gli esercizi commerciali che vendono crostacei vivi;
- c) i locali aperti al pubblico, inclusi ristoranti, bar, pub, stabilimenti balneari, mense, servizi di catering e di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) ogni altro soggetto che, nell'ambito di un'attività economica o professionale, detenga o utilizzi crostacei vivi per finalità alimentari.

Capo II
Definizioni**Art. 3**
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) crostacei decapodi: animali appartenenti all'ordine Decapoda, tra cui aragoste, astici, granchi, gamberi, scampi e specie affini;
- b) bollitura: immersione dell'animale vivo in acqua o altri liquidi portati ad alta temperatura nell'ambito di operazioni di preparazione alimentare;
- c) procedure di abbattimento a sofferenza ridotta: metodi che determinano la morte del crostaceo limitando al minimo possibile il dolore e lo stress, secondo le conoscenze scientifiche e le buone pratiche riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Capo III
Divieti e obblighi**Art. 4**
(Divieto di bollitura di crostacei vivi)

1. È vietato bollire vivi crostacei decapodi nell'ambito delle attività di preparazione, somministrazione o commercializzazione di alimenti, svolte dai soggetti di cui all'articolo 2.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica alle attività disciplinate da questa legge indipendentemente da consuetudini gastronomiche, pratiche commerciali o tradizioni locali.

Art. 5
(Procedure alternative a sofferenza ridotta)

1. Quando la soppressione del crostaceo è necessaria per finalità alimentari, essa deve avvenire mediante procedure idonee a ridurre al minimo la sofferenza dell'animale, nell'ambito delle attività di cui a questa legge.

2. Sono considerate procedure ammissibili, a titolo esemplificativo:

- a) stordimento elettrico preventivo;
- b) distruzione rapida dei principali centri nervosi mediante incisione immediata;
- c) altri metodi riconosciuti come efficaci dalle evidenze scientifiche aggiornate e dalle linee guida regionali.

3. È fatto divieto di utilizzare pratiche che provochino una morte lenta o un prolungato stato di

sofferenza, nell'ambito delle attività disciplinate da questa legge.

Capo IV **Linee guida, formazione e informazione**

Art. 6

(Linee guida regionali)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze regionali in materia di attività produttive e servizi veterinari, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge adotta linee guida tecniche contenenti:

- a) l'elenco delle procedure di abbattimento a sofferenza ridotta;
- b) le modalità operative per gli operatori del settore;
- c) indicazioni per il controllo e la vigilanza.

2. Le linee guida sono aggiornate periodicamente sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 7

(Formazione e informazione)

1. La Regione promuove attività formative rivolte agli operatori della pesca e della ristorazione, finalizzate alla diffusione di buone pratiche operative nella preparazione dei crostacei.

2. Sono promosse campagne informative rivolte ai consumatori in merito alle modalità di preparazione dei crostacei adottate dagli operatori, al fine di favorire scelte consapevoli.

Capo V **Vigilanza e sanzioni**

Art. 8

(Vigilanza)

1. Il controllo sull'osservanza di questa legge è affidato ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie territoriali, alla polizia locale e agli altri organi competenti nell'ambito delle attività economiche e commerciali disciplinate.

Art. 9

(Sanzioni)

1. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 4 è soggetto a una sanzione amministrativa pecunaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per ciascuna violazione accertata.

2. Può essere disposta anche la sospensione dell'attività da tre a trenta giorni qualora la violazione sia commessa da:

- a) ristoranti, bar, pubblici esercizi, mense, servizi di catering o altri locali aperti al pubblico;
- b) esercizi commerciali o operatori professionali.

3. In caso di reiterazione della violazione entro due anni, la sanzione è raddoppiata e può essere disposta la sospensione fino a novanta giorni.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 10

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Questa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.